



## COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - STAFF AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - UFFICIO DI STAFF CAPO AREA RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI SUL SOCIALE, DEI SERVIZI DI BASE E DISABILITÀ, SERVIZI SOCIALI, CONTRASTO ALLE POVERTÀ E SERVIZI RESIDENZIALI -

### **Determinazione Dirigenziale N. 1202 Del 26/01/2026**

**OGGETTO:** SERVIZIO “GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8”. ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 36/2023 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

Responsabile del Procedimento: DARIO SIRECI

Firmatario Determina: Fernanda Ferreri / InfoCert S.p.A.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 15279 del 23/10/2025 dell'Area delle Politiche Socio Sanitarie sono stati approvati gli atti di gara della procedura "Gestione del Servizio di Trasporto disabili. CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8";
- l'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE il 04.11.2025 e pubblicato in data 05.11.2025, n. 732334-2025 "S 213/2025; trasmesso alla GURI in data 04.11.2025 e pubblicato in data 05/11/2025, inviato sulla PVL "Pubblicità Valore Legale" il 05.11.2025 e pubblicato il 06.11.2025, sul sito istituzionale "Amministrazione trasparenza", ID G04479 in data 07.11.2025.
- Con d.d. 8833 Del 19/06/2025 dell'Area Politiche Socio Sanitarie è stato nominato il RUP e il Direttore dell'Esecuzione e rispettivi collaboratori;
- La Commissione di Gara si è insediata il 19.12.2025 e ha proseguito i lavori nelle sedute del 22.12.2025 e 29.12.2025;
- Con d.d. 19778 Del 30/12/2025 è stato disposto di approvare i verbali di gara n.1, 2 e 4 (seduta pubblica) e 3 (seduta riservata) e contestualmente di dare atto dell'affidamento del servizio "Gestione del Servizio di Trasporto disabili. CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8" in via d'urgenza all'O.E. R.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA LUNA – C.F. 05504530824 – DOLCE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 04924550827 ai sensi dell'art. 17 comma 8 d.lgs. n. 36/2023, gs. Verbale sottoscritto dalle parti il 29/30-12-2025, sottoposto alla condizione dell'assunzione dell'impegno di spesa e della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.
- A seguito di quanto sopra, sono stati avviati i controlli di legge attingendo al F.V.O.E. sulla piattaforma gestita dall'ANAC.
- Con nota AREG/27139/2026 del 13/01/2026 dell' Ufficio Autonomo Contratti e Approvvigionamenti, si rappresentava all'O.E. che in sede di verifiche erano emerse irregolarità in ordine al requisito previsto di cui all'art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, violazioni non definitivamente accertate, in base a quanto attestato dall'agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Palermo- con certificazione elaborata in data 11.12.2025. Considerato che l'importo della violazione, ai sensi degli artt. 2 e3 dell'allegato II.10 del D.lgs n 36/2023, supera il 10% del valore dell'appalto, si invitava l'O.E. a produrre, entro 10 giorni, eventuali controdeduzioni allo Scrivente Ufficio e al RUP, ai sensi dell'art.7 legge 241/90.
- Con pec del 16.1.26 l'O.E. deduceva che:
  - L'esito negativo segnalato dall'Agenzia delle Entrate si fonda unicamente sulla seguente pendenza: Comunicazioni esiti tipo atto 36 bis, identificativo atto 2293423771, relativa al Modello 770 per l'anno d'imposta 2022, notificata in data 18/09/2025, per un importo di € 276.122,89. *“L'esito negativo comunicato dall'Agenzia delle Entrate non integra, nel caso di specie, una causa di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale norma, nel prevedere l'esclusione di un operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, rimanda all'Allegato II.10 del Codice per l'individuazione delle violazioni rilevanti in materia fiscale. Lo stesso documento, nelle “Informazioni” relative all'art. 95, comma 2, chiarisce i criteri in base ai quali una violazione non definitivamente accertata assume rilevanza ai fini della segnalazione. In particolare, la nota informativa dell'Agenzia precisa che, ai fini della verifica, rilevano esclusivamente i debiti*

*contenuti: - in cartelle di pagamento notificate, concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dalla piana lettura di tale criterio, auto-imposto dall'Agenzia per le proprie segnalazioni, emerge con chiarezza una condizione imprescindibile affinché una pretesa derivante da un controllo ex art. 36-bis possa essere considerata rilevante: essa deve essere stata iscritta a ruolo e notificata al contribuente tramite una "cartella di pagamento". Nel caso che ci occupa, la segnalazione riguarda la sola "Comunicazione esiti" e non una cartella di pagamento. La pretesa dell'Ufficio, alla data di elaborazione dell'esito informativo (11.12.2025), non risultava ancora iscritta a ruolo nè notificata tramite cartella. Il mancato riscontro alla comunicazione ex art. 36-bis costituisce il presupposto procedurale per la successiva iscrizione a ruolo e per l'emissione della cartella, ma non trasforma la comunicazione stessa nell'atto rilevante ai fini della segnalazione, secondo i criteri definiti dalla stessa Agenzia delle Entrate. La comunicazione ex art. 36-bis, come pacificamente riconosciuto, è un atto prodromico, un "invito al contraddittorio" che non ha natura di atto impositivo e non è autonomamente impugnabile. Il suo mancato riscontro non ne muta la natura giuridica, ma si limita a consentire all'Amministrazione di procedere con la fase successiva, ovvero l'emissione della cartella di pagamento, che è il solo atto menzionato come rilevante." Per quanto sopra esposto, l'O.E. così conclude: "che codesta Spett.le Stazione Appaltante, effettuata la doverosa valutazione sulla base delle argomentazioni e della documentazione prodotta, voglia: - In via principale, accertare e dichiarare che la segnalazione contenuta nell'esito informativo prot. n.27139/2026 dell'11.12.2025 non costituisce una violazione grave e rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, e dell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023. - Per l'effetto, confermare la piena regolarità e affidabilità della scrivente Cooperativa e procedere con gli atti conseguenti della procedura di appalto."*

- Esaminate le controdeduzioni dell'O.E., questo Rup riteneva necessario interrogare l'Ade Palermo con pec del 19.1.26 nei seguenti termini: "*in sede di verifica delle dichiarazioni rese dall'O.E. DOLCE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – 04924550827, partecipante a gara indetta da questa stazione appaltante con cig B8EFBD51B8 e risultato migliore offerente, codesta Agenzia, con nota elaborata in data 11.12.2025 ed acquisita tramite FVOE n 2.0, ha attestato esito negativo in ordine al requisito di cui all'art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, violazioni non definitivamente accertate, indicando, nello specifico: "risultano le violazioni di cui al seguente elenco che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate" e indicando in particolare: atto identificativo 2293423771 ex art. 36 bis, Modello 770, Anno imposta 2022, notificato il 18/09/2025, importo dovuto € 276.122,89 L'OE DOLCE VITA, in riscontro all'avvio di procedimento di esclusione dalla gara, promosso da questa Amministrazione appaltante ex art 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, con PEC del 16.01.2026 (ALLEGATO 2), ha contestato la natura degli atti di cui alla predetta certificazione, ed in particolare, in merito all'atto identificato 2293423771, ha sostenuto che lo stesso sia "una semplice comunicazione art 36-bis, che non ha natura di atto impositivo e non è autonomamente impugnabile". Al riguardo nella sezione "Informazioni" del Certificato si espone: "Rilevano, inoltre: - esclusivamente i debiti per i quali sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento*

*è stata tempestivamente impugnata (in assenza di impugnazione il debito diviene definitivo)". Razione per cui, si chiede di chiarire se l'atto identificativo 2293423771 abbia natura di atto impositivo e se lo stesso sia autonomamente impugnabile; pertanto, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di potersi determinare in merito al procedimento di competenza, si chiede a codesta Agenzia se conferma o meno la certificazione nei termini già rilasciati".*

- A tale richiesta ADE dà riscontro con pec del 21.1.26 [ENTRATEAGEDP-PAREGISTRO UFFICIALE2101521-01-2026][377178763367376045], dal seguente tenore: *"In riscontro alla vostra comunicazione del 20.01.2026 Prot. 18248, questa Agenzia delle entrate, a seguito di verifica istruttoria, conferma la regolarità della certificazione resa in data 11.12.2025 tramite il portale Anac in relazione all'O.E. DOLCE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – 04924550827. Si precisa che i carichi segnalati nella comunicazione resa costituiscono, ai sensi del DLGS n. 36/2023 e relativi allegati, poste di debito non definitivamente accertate e che ogni valutazione in merito alla concessione dell'appalto all'operatore economico è di esclusiva competenza di codesta Stazione appaltante."*

Considerato:

- L'art.95 comma 2 del d.lgs. 36/2023 così recita: *"Cause di esclusione non automatica - 2 La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione."* Inoltre l'allegato II.10 codice all'art. 2 così recita: *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."* Il seguente art.3 così prevede: *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro..."*. Infine l'art.4 così dispone: *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando*

*siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.”*

Ritenuto che:

- Il certificato rilasciato dall'Ade Palermo testualmente afferma “*esito negativo - risultano le violazioni di cui al seguente elenco che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate*”. Per la precisione nell'elenco che segue, oltre alla citata comunicazione ax. Art. 36 bis, che ha dato luogo all'avvio del procedimento prot. AREG/27139/2026 del 13/01/2026, risultano altri tre atti, tuttavia di importo inferiore a euro trecento ciascuno, che sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della determinazione della soglia di gravità di cui all'art.3 dell'allegato II.10 del Codice;
- Sulle osservazioni dell'O.E circa la non rilevanza ai fini dell'art. 95 comma 2 codice dell'atto 2293423771 notificato il 18-9-25 alla ditta, si è posto specifico quesito all'ADE Palermo chiedendo conferma della corrispondenza del contenuto della certificazione rispetto alla norma in questione;
- L'ADE Palermo con pec del 21.1.26 “*conferma la regolarità della certificazione resa in data 11.12.2025 tramite il portale Anac in relazione all'O.E.....*” Precisa poi che “*i carichi segnalati nella comunicazione resa costituiscono, ai sensi del DLGS n. 36/2023 e relativi allegati, poste di debito non definitivamente accertate e che ogni valutazione in merito alla concessione dell'appalto all'operatore economico è di esclusiva competenza di codesta Stazione appaltante*”.
- Da quanto sopra esposto, l'ente certificatore conferma la regolarità del contenuto del certificato e quindi sussiste il carico fiscale pendente di cui sopra;
- Rispetto a questo dato consolidato, residua in capo alla stazione appaltante un margine di valutazione sulla soglia di gravità o meno del carico fiscale pendente in rapporto all'importo dell'appalto.
- Posto che l'offerta dell'O.E. è pari a € 489.996,006 la violazione (€ 276.122,89) è pari al 56,35% dell'appalto.
- Stante la presenza di RTI, e che la ditta gravata dal carico fiscale pendente si è assunta una percentuale del 49% dell'appalto, pari a € 240.098,043, il valore dell'inadempienza (€ 276.122,89) rispetto alla quota dell'appalto della ditta assurge al 115%.
- È accertato quindi un conclamato superamento della soglia di rilevanza – ben oltre il 10% dell'art.3 dell'all.II.10 codice – della violazione fiscale pendente in parola in rapporto al valore dell'appalto.

Per quanto sopra esposto, si propone l'esclusione ai sensi dell'art.95 comma 2 d.lgs. 36/2023 dall'affidamento del servizio “Gestione del Servizio di Trasporto disabili. CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8” dell'O.E. R.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA LUNA – C.F. 05504530824 – DOLCE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 04924550827 , doversi dichiarare quindi deserta la suddetta procedura e preso atto del verificarsi della condizione

risolutiva del non possesso dei requisiti, annullare il verbale sottoscritto dalle parti il 29/30-12-2025 ai sensi dell'art. 17 comma 8 d.lgs. n. 36/2023. Il sottoscritto, n.q. di Responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto della determinazione dirigenziale.

Con separato provvedimento si adotteranno le conseguenziali scritture contabili, pertanto il presente non comporta spesa.

**IL RUP**  
**Dr. Dario Sireci**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono integralmente riportate;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7.3.19;

Visto il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016;

### **D E T E R M I N A**

A modifica della d.d. 19778 Del 30/12/2025:

- Prendere atto della certificazione negativa ex art. 95 comma 2 d.lgs. 36-23 elaborata da ADE Palermo il 11.12.25 resa in data 11.12.2025 tramite il portale Anac in relazione all'O.E. DOLCE VITA SOCIETA' COO-PERATIVA SOCIALE – 04924550827, e nello specifico la violazione: atto identificativo 2293423771 ex art. 36 bis, Modello 770, Anno imposta 2022, notificato il 18/09/2025, importo dovuto € 276.122,89, come confermata dall'ente certificante con pec del 21.1.2026.
- Dichiarare accertato il superamento della soglia di rilevanza – ben oltre il 10% dell'art.3 dell'all.II.10 codice – della violazione fiscale pendente in rapporto al valore dell'appalto di che trattasi, sia considerando un unicum il costituendo R.T.I. sia valutando l'entità della violazione in capo alla sola ditta agglomeranda destinataria della violazione certificata.
- Escludere ai sensi dell'art.95 comma 2 d.lgs. 36/2023 dall'affidamento del servizio “Gestione del Servizio di Trasporto disabili. CUP: D79G25000100001 – CIG: B8EFBD51B8” l'O.E. R.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA LUNA – C.F. 05504530824 – DOLCE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 04924550827.
- Dichiarare quindi deserta la suddetta procedura.
- Preso atto del verificarsi della condizione risolutiva del non possesso dei requisiti, annullare il verbale sottoscritto dalle parti il 29/30-12-2025 ai sensi dell'art. 17 comma 8 d.lgs. n. 36/2023.
- Con separato provvedimento si adotteranno le conseguenziali scritture contabili, pertanto il presente non comporta spesa.
- Disporre l'inserimento del presente provvedimento nel portale di e-procurement della gara al fine della notifica all'O.E. a cura dell'Ufficio Autonomo Contratti e Approvvigionamenti.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis c. 1 D.Lgs 267/00.

La scrivente, n.q. di dirigente del servizio, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto della determinazione dirigenziale.

**Il Dirigente**  
**Dr.ssa Fernanda Ferreri**

Il Dirigente  
\_\_\_\_\_ Fernanda Ferreri / InfoCert S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)